

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
61/2012/R/GAS**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE OPZIONI TARIFFARIE
PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA E PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE A MEZZO DI RETI
CANALIZZATE, PER GLI ANNI 2002-2009, NELLA FRAZIONE FRASNADELLO DEL
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (BG)**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
- l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
- con la deliberazione ARG/gas 128/08, l'Autorità ha prorogato, per il periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008, la validità delle proposte tariffarie per il servizio di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- il comma 2.4, della deliberazione ARG/gas 159/08 ha previsto l'applicazione, fino al 30 giugno, delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- il comma 7.1, della RTDG prevede che, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
- per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, il termine per la presentazione dei dati all'Autorità, di cui al comma 7.1, della RTDG, è stato differito al 30 aprile 2009;
- il comma 7.2, della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
- in data 15 settembre 2011 (prot. Autorità n. 23575 del 15 settembre 2011 – Allegato 1), il Comune di San Pellegrino Terme (BG) ha inviato una nota all'Autorità per segnalare che la società Autogas Orobica S.p.A., esercente il servizio di fornitura e distribuzione di GPL nella frazione di Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme, avrebbe applicato delle tariffe “largamente” superiori rispetto a quelle applicate da altre società concorrenti. Nella comunicazione viene precisato che la concessione preesistente, stipulata con la società nel 1994, è scaduta nel 2009 e non è stata rinnovata;
- poiché la società Autogas Orobica S.p.A. non risultava registrata negli archivi dell'Autorità come distributore di GPL nel territorio in questione, gli Uffici dell'Autorità, in data 17 novembre 2011, hanno inviato alla società medesima (prot. Autorità n. 29941 del 17 novembre 2011 – Allegato 2) una richiesta di chiarimenti in merito alla mancata registrazione, richiedendo, inoltre, maggiori dettagli circa il numero di PDR serviti e il quantitativo di gas distribuito e le tariffe applicate nei “diversi” anni nella frazione di Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terma;
- alla suddetta comunicazione da parte dell'Autorità, la società ha risposto (prot. Autorità n. 30998 del 28 novembre 2011 – Allegato 3; prot. Autorità 31721 del 2 dicembre 2012 – Allegato 4) dichiarando di aver sottoscritto una concessione per il servizio di distribuzione di GPL in data 2 agosto 1994 e precisando che la

concessione, di durata di quindici anni, è scaduta nell'anno 2009 e che non è stata rinnovata;

- nella medesima comunicazione, la Società ha precisato che attualmente gestisce il servizio di fatto e ha evidenziato che non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 80.4, della RTDG, in quanto la rete di distribuzione serve un numero di punti di riconsegna inferiore a 50 unità e i contratti con i clienti finali non prevedono vincoli di esclusiva per durate superiori a 5 anni;
- l'articolo 80.4, della RTDG prevede che, a decorrere dall'anno tariffario 2009, l'obbligatorietà dell'applicazione tariffaria è a carico delle imprese che svolgono il servizio in concessione e nulla dice rispetto al periodo precedente al 2009 che continua ad essere regolato sulla base delle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04;
- gli Uffici dell'Autorità stanno valutando la sussistenza degli estremi per l'apertura di un separato procedimento finalizzato all'accertamento di violazioni della normativa vigente in materia di svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e alla verifica dell'esistenza di profili di tipo sanzionatorio nei confronti della Società.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate dalla Società, in relazione al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, nella frazione Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme (BG) nel periodo 2002-2009;
- acquisire gli elementi necessari che consentano di stabilire se l'impresa era tenuta a presentare le proposte tariffarie e, in caso affermativo, di determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate nel periodo 2002-2009;
- sempre in relazione all'attività svolta dalla società nella frazione Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme (BG), accertare quali condizioni economiche siano state applicate in relazione allo svolgimento del servizio di vendita gas di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane nel periodo 2002-2009

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto a:
 - accertare quali condizioni tariffarie ed economiche siano state effettivamente praticate, in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, dalla società, nel periodo 2002-2009, nella frazione Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme (BG);
 - acquisire gli elementi necessari che consentano di determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura di GPL, nel periodo 2002-2009, nella frazione Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme (BG);

- eventualmente determinare le opzioni tariffarie per i predetti servizi, qualora e nella misura in cui risulti che la società avesse dovuto presentare all'Autorità le relative proposte;
2. di richiedere alla Società l'invio della documentazione relativa al punto 1 della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al successivo punto 7 della presente deliberazione;
 3. di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
 4. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Infrastrutture e della Direzione Mercati dell'Autorità;
 5. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
 6. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture e al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
 7. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Autogas Orobica S.p.A.;
 8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Pellegrino Terme (BG), in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni